

COMUNE DI VIANO



Comune di VIANO
Cod.ente 35044

ORDINANZA N. 8 del 08/04/2020

Servizio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente
Ufficio: Ufficio LL.PP., Patrimonio

OGGETTO: ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI PER EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" e ss.mm.ii;

Visto il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visti, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e successivi, aventi ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21 marzo 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19",che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme."

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: "nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

Vista la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, avente per oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19, indicazioni in materia di attività funebre per decessi di persone avvenuti nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e nelle abitazioni private della provincia di Reggio Emilia " pervenuta in data 30/3/2020;

Richiamato il Regio Decreto n. 1265/1934, "Misure contro la diffusione di malattie, infettive dell'uomo",

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista la legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 all'oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all'interno del territorio della città di Reggio Emilia e della relativa provincia;

Considerato che l'obiettivo prioritario dei decreti finora emanati è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, con l'imposizione di misure sempre più restrittive;

Ritenuto che per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da COVID -19 si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali, dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D.L. n. 9/2020 in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

Richiamati i comma 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1) la riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri per decessi avvenuti sia a domicilio che nelle strutture socio sanitarie o socio assistenziali indipendentemente dalla causa presunta od accertata di morte, stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria citato, fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali;

2) la prosecuzione della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali già prevista dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020, fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali (fatte salve le eccezioni riportate di seguito), al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;

- in deroga a quanto sopra, è consentito, al momento del ricevimento del feretro, l'accesso ai cimiteri comunali soltanto ad un numero ristretto di persone che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione;

- la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, verifichi il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché si accerti dell'impossibilità di formazione di assembramenti;

- la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali verifichi il rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali ove ritenuto necessario;

3) i feretri che, per cause di forza maggiore non possono avere immediata sepoltura o cremazione, possono temporaneamente sostare presso le camere mortuarie poste presso i cimiteri, per un periodo non superiore a tre giorni, fino a nuove disposizioni.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, secondo le previsioni contenute nei DPCM e verrà, altresì, applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni attraverso il sito internet comunale e che venga altresì comunicata:

alla Prefettura di Reggio Emilia

alla Questura di Reggio Emilia

alla AUSL di Scandiano e di Reggio Emilia

al Comando dei Carabinieri del Comune di Scandiano

al Comando di Polizia Unione Tresinaro Secchia

alle imprese funebri accreditate ad operare sul territorio comunale

Viano, 08/04/2020

Il Sindaco

BORGHI NELLO / INFOCERT SPA

